

IC - "S. SCANDURA" - ACICATENA
Prot. 0008344 del 25/10/2022
II-11 (Uscita)

Protocollo di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo

I.C.S. "S. SCANDURA"

FINALITÀ

Obiettivo di questo Regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione e prevenzione dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati. Sarà possibile visionare suddetto protocollo sia sul sito web <http://www.icscandura.edu.it/>, che all'interno del Regolamento di Istituto.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 2-3-15-30-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla legge 107/2015 comma 7 (punto j);
- dalla legge 29 maggio 2017, n. 71;
- dalle Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo;
- dal Regolamento di Istituto dell'ICS "S. Scandura";
- dalle linee guida 2019 per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole.

Nello specifico, i contenuti delle Linee Guida 2019 riguardano sei diverse aree:

- 1) **Adozione di una strategia integrata e globale:** coinvolgimento di tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA), con particolare attenzione alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola e famiglia. Inoltre, è presente l'indicazione di azioni come l'adozione di e-policy, lo sviluppo di un curriculum digitale trasversale e multi-didattico (costituito dalle proposte degli stessi insegnanti) e un piano di informazione e formazione sui temi inerenti l'online.
- 2) **Adozione di una politica di prevenzione:** promozione e sviluppo di azioni educative e di prevenzione (universale, selettiva e indicata). Inoltre, i principi supportano la scelta di interventi multidisciplinari, il coinvolgimento di differenti figure professionali e l'adozione di un sistema di tutela dei minori basato su misure preventive specifiche.
- 3) **Segnalazione e presa in carico di situazioni potenzialmente a rischio:** principi per la creazione, l'implementazione e la condivisione di prassi per la segnalazione e la presa in carico di situazioni problematiche connesse a comportamenti a rischio online. Le procedure prevedono l'individuazione di figure di supporto interne ed esterne all'Istituto Scolastico.
- 4) **Valutazione dei bisogni e definizione degli obiettivi:** ogni intervento o progetto deve essere scelto e strutturato a partire da un'attenta valutazione dei bisogni presenti o emergenti all'interno dei singoli Istituti scolastici. Solo a partire da una definizione consapevole e condivisa dei bisogni è possibile individuare le finalità e gli obiettivi da perseguire e, quindi, tradurli in procedure efficaci.
- 5) **Approccio metodologico:** inquadrare ogni prassi, intervento e progetto, in una cornice epistemologica che includa come criteri cardine a) il reciproco rispetto e la diffusione di una cultura delle differenze, b) lo sviluppo del pensiero critico e c) la promozione dell'Educazione Civica Digitale.
- 6) **Valutazione degli interventi al fine di promuovere pratiche di comprovata efficacia:** utilizzo di percorsi di valutazione e monitoraggio (qualitativi e quantitativi), interni all'Istituzione Scolastica, volti a valutare l'efficacia dell'intervento nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, vengono suggeriti anche dei criteri di scelta relativi alle proposte progettuali provenienti da Enti esterni: interventi «già valutati» come efficaci -interventi *evidence-based*.

INTRODUZIONE

Il termine *bullismo* deriva dalla traduzione letterale del termine "bullying", parola inglese comunemente usata per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra i pari in un contesto di gruppo.


"Un ragazzo è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente, nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni".

Il bullismo, inoltre, è un fenomeno che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi; è un *comportamento che mira deliberatamente a far del male o danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura settimane, mesi e persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime.*

Se consideriamo un gruppo classe, in cui un alunno o anche più alunni prendono di mira un compagno più fragile, timido, con complessi di tipo fisico o semplicemente non abituato a fronteggiare adeguatamente angherie e vessazioni, il fenomeno del bullismo non riguarda solo la vittima e gli oppressori, ma tutta la classe; infatti, in questo contesto, è quasi impossibile sottrarsi a certe dinamiche relazionali e spesso gli "altri" guardano, osservano, talora tifano, oppure fanno finta di non vedere e non denunciano gli atti di bullismo per paura e per quieto vivere, sicuri di non essere in alcun modo colpevoli, inconsapevoli che è proprio il clima omertoso che si genera attorno a tali episodi a favorire e alimentare l'escalation del bullismo.

Le caratteristiche distintive del fenomeno sono:

- ✓ **Intenzionalità** (o pianificazione): il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta.
- ✓ **Asimmetria di potere**: il bullo è più forte della vittima, non necessariamente in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi.
- ✓ **Sistematicità**: le azioni offensive sono commesse ripetutamente e frequentemente.



Il comportamento del bullo è quindi un tipo di azione continua e persistente che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare qualcuno.

In particolare, le tendenze che maggiormente si stanno diffondendo in ambiente scolastico riguardano il bullismo omofobico, il bullismo a sfondo razziale (che si intreccia con le problematiche legate all'integrazione degli alunni stranieri), il bullismo legato alla violenza di gruppo e alla prevaricazione dei più deboli e indifesi (come i portatori di handicap).

Il bullismo è, quindi, un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi e si manifesta spesso in situazioni di diversità **basandosi sul pregiudizio e la discriminazione** legandosi a caratteristiche della vittima come sesso, etnia o nazionalità, disabilità, aspetto fisico e orientamento di genere.

Esistono diverse tipologie di bullismo:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007

FISICO	<ul style="list-style-type: none"> •colpi, pugni, strattoni, calci, furto, danneggiamento degli oggetti personali della vittima.
VERBALE	<ul style="list-style-type: none"> •offese, minacce, prese in giro, soprannomi denigratori.
INDIRETTO	<ul style="list-style-type: none"> •pettegolezzi, esclusione sociale, diffusione di calunnie.

GLI ATTORI DEL BULLISMO

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo. Non è un fenomeno che riguarda solo bullo e vittima, ma spesso coinvolge molti altri partecipanti che agiscono come osservatori con ruoli più o meno differenziati.

In termini generali si distinguono i seguenti ruoli:

IL BULLO	<ul style="list-style-type: none"> • mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima • ha un forte bisogno di potere e di autoaffermazione e desidera concentrare l'attenzione su di sé • fa fatica a rispettare le regole, è spesso aggressivo e considera la violenza come uno strumento per raggiungere i suoi obiettivi • ha scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni, non mostra sensi di colpa • esprime disimpegno morale
LA VITTIMA	<ul style="list-style-type: none"> • subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli • subisce le prepotenze a causa di una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (es. l'aspetto fisico, la religione, l'orientamento di genere) • spesso è un soggetto più debole rispetto alla media dei coetanei e del bullo in particolare; ha una bassa autostima; ha minori capacità strategiche e controllo emotivo; ha fragilità personali
I SOSTENITORI DEL BULLO	<ul style="list-style-type: none"> • incoraggiano il bullo e ridono per le sue azioni comunicando una forma di approvazione • possono mettere in atto comportamenti ancora più gravi del bullo stesso: meccanismo del contagio negativo • alcuni di loro sono BULLI GREGARI cioè sostenitori del comportamento del bullo
GLI SPETTATORI PASSIVI	<ul style="list-style-type: none"> • assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza • molto spesso non intervengono per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza • hanno un ruolo importantissimo perchè, con il loro atteggiamento, possono aumentare o fermare le prepotenze

IL BULLO

Bullo dominante	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Forte fisicamente e psicologicamente ✓ Elevata autostima ✓ Atteggiamento favorevole verso la violenza ✓ Scarsa empatia ✓ Atteggiamenti aggressivi ✓ Elevate abilità sociali
Bullo gregario	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bassa autostima - Ansioso ✓ Poco popolare nel gruppo ✓ Basso rendimento scolastico ✓ Aiutante o sostenitore del bullo
Bullo vittima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Subisce le aggressioni ma è anche: reattivo, provocatorio, aggressivo, emotivo, irritabile, agitato ✓ Scarso controllo emozionale ✓ Poco popolare nel gruppo

Gli esperti hanno individuato anche una tipologia particolare di bullo, il **cosiddetto BULLO- VITTIMA**. Spesso è un bambino/ragazzo emotivo, irritabile e con difficoltà di controllo delle emozioni; ha atteggiamenti provocatori, iperattivi e aggressivi di fronte agli attacchi dei compagni. È molto impopolare tra i pari. Proviene da contesti familiari fragili.

LA VITTIMA

Vittima passiva	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Soggetto passivo ✓ Calmo –Sensibile-Insicuro ✓ Contrario alla violenza ✓ Non reattivo alle prepotenze
Vittima provocatrice	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Irrequieto- Iperattivo ✓ Provoca e contrattacca ✓ Ansioso ✓ Bassa autostima ✓ Poco integrato in classe

GLI SPETTATORI

Sostenitori del bullo	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Agiscono in modo da rinforzare il comportamento del bullo: incitandolo, ridendo o anche solo rimanendo a guardare
Difensori della vittima	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Prendono le parti della vittima difendendola, consolandola o cercando di interrompere le prepotenze
Maggioranza silenziosa	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ha paura di essere a sua volta vittimizzata. ✓ Pensa che non facendo niente non è responsabile delle violenze ✓ Pensa che restandone fuori non verrà punita dagli adulti ✓ È più semplice restare in silenzio che combattere per difendere le vittime

FORME DI BULLISMO

- 1) **Prepotenze dirette** (molestie esplicite) → atti aggressivi diretti (spintoni, calci, schiaffi, pestaggi ecc.); furti e danneggiamento di beni personali; offese, prese in giro, denigrazioni (anche a connotazione sessuale o connesse all'appartenenza a minoranze etniche o religiose o alla presenza di handicap); minacce estorsioni.
- 2) **Prepotenze indirette** (molestie nascoste) → diffusione di storie non vere ai danni di un/a compagno/a; esclusione di un/a compagno/a da attività comuni (scolastiche o extrascolastiche).
- 3) **Cyberbullying** (molestie attuate attraverso strumenti tecnologici) → Invio di sms, mms, e-mail offensivi/e o di minaccia; diffusione di messaggi offensivi ai danni della vittima attraverso la divulgazione di sms o e-mail nelle *mailing list* o nelle *chat-line*; pubblicazione nel cyberspazio di foto o filmati che ritraggono prepotenze o in cui la vittima viene denigrata.

CYBERBULLISMO

Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

L'avvento di Internet ha creato indubbiamente nuovo spazio per i processi di socializzazione degli adolescenti che, attraverso di esso, possono esprimersi in un contesto in cui i confini tra realtà virtuale e vita reale risultano non sempre definibili.

Sebbene internet per molti ragazzi rappresenti un utile strumento di studio e di ricerca, purtroppo si deve registrare la crescente tendenza verso un uso negativo delle sue potenzialità attraverso l'invio di messaggi insolenti o minacciosi tramite e-mail o chat, commenti denigratori sul conto della vittima e minacce fisiche online, filmati e fotografie umilianti sulle vittime diffusi in rete.

Tutte queste forme di attacco sono ripetute nel tempo e sono fatte intenzionalmente per colpire la vittima usando una forma di "bullismo" che in questo caso, rispetto al bullismo tradizionale, si manifesta attraverso la capacità di usare i nuovi mezzi tecnologici in modo rapido e anonimo.

Il fenomeno generale del bullismo ha assunto perciò nuove forme tutte riconducibili all'espressione inglese "cyberbullying" (bullismo elettronico) che indica appunto l'utilizzo di informazioni elettroniche e dispositivi di comunicazione come e-mail, sms, blogs, siti web, telefoni cellulari per molestare in qualche modo una persona o un gruppo, attraverso attacchi personali talora di criminosa gravità tale da rovinare letteralmente la vita delle vittime.

Particolarmente preoccupante è la pratica definita "**happy slapping**", cioè la ripresa (spesso effettuata senza permesso) da parte del persecutore di immagini strettamente private e imbarazzanti al fine di diffamare (come nel cosiddetto **sexting**), ricattare e "punire" la persona protagonista del video, per allontanarla dal gruppo di appartenenza o per vendicarsi di qualche rifiuto o sgarbo.

Per riassumere, il **cyberbullismo** possiede una serie di caratteristiche specifiche:

- ✓ **Pervasività:** se il bullo tradizionale si ferma fuori la porta di casa, il cyberbullo è sempre presente sulle varie tecnologie usate (sms, whatsapp, facebook, youtube, instagram, ecc.).
- ✓ **Anonimato:** dà ai bulli la sensazione percepita di rimanere anonimi.
- ✓ **Volontarietà dell'aggressione:** non sempre gli effetti negativi sono provocati da un'azione mirata; non potendo osservare le reazioni della vittima, si commettono atti persecutori non comprendendo che ci si è spinti troppo oltre.
- ✓ **Ampiezza di portata:** i messaggi e i materiali inviati sono trasmessi, ritrasmessi e amplificati oltre la cerchia dei conoscenti.

Atteggiamento tipico di difesa del bullo e del cyberbullo è l'attivazione di meccanismi di disimpegno morale.

Le strategie di disimpegno morale che più facilmente possono venire adottate dai bulli/cyberbulli una volta scoperti sono le seguenti:

- ✓ **Minimizzazione:** gli atti che si sono compiuti sono considerati "solo uno scherzo".
- ✓ **Diffusione della responsabilità:** "Non è colpa mia. Lo facevano tutti" oppure "Io non ho fatto niente, ho solo postato un messaggio che mi era arrivato".
- ✓ **Distorsione delle conseguenze:** "Non credevo se la prendesse, lo sa che scherziamo", in quanto far del male a una persona risulta più facile se la sua sofferenza è nascosta.
- ✓ **Attribuzione della colpa:** spostarla da sé e addossandola all'altro.

Ridefinizione della condotta riprovevole

Permette al soggetto di giustificare moralmente il proprio comportamento aggressivo.
<<L'ho fatto perché il mio compagno era stato offeso>>.
<<Non è grave insultare un compagno dal momento che picchiarlo è peggio>>

Ridefinizione della responsabilità personale

Vengono attivati meccanismi di diffusione della responsabilità.
<<Lo fanno tutti>>
<<Un ragazzo che si limita a suggerire di dare una lezione a un compagno non può essere incolpato se gli altri ragazzi gli danno retta e poi lo fanno>>

Ridefinizione delle conseguenze dell'azione

Si presenta quando vengono ignorate o minimizzate le conseguenze del proprio comportamento.
<<Era solo uno scherzo, non è successo niente>>
<<Dire offese a un compagno non gli reca un reale danno>>

Ridefinizione del ruolo della vittima

Si attribuisce alla vittima una colpa o la si de-umanizza.
<< Lei è così antipatica che alla fine se lo merita se alcuni la chiamano con brutti nomi>>
<<Quel compagno fa schifo, non merita il rispetto dagli altri>>

Rientrano nel **CYBERBULLISMO**:

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.

Flaming	•litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare
Denigration	•pubblicazione all'interno di comunità virtuali (chat, blog o siti Internet...) di "pettegolezzi" e commenti crudeli, calunniosi, offensivi, denigratori al fine di danneggiare la reputazione della vittima
Harassment	•molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di messaggi offensivi
Cyberstalking	•invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
Outing estorto	•registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico
Impersonation	•utilizzo dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare messaggi ingiuriosi che screditino la vittima
Exclusion	•estromissione intenzionale di un altro utente, dal gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITÀ GIURIDICA

La nuova legge

Il Parlamento ha dato il via libera alle nuove disposizioni contro il fenomeno del cyberbullismo. Nella Gazzetta del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la [Legge 29 maggio 2017 n. 71](#) recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Le principali novità introdotte dal provvedimento sono le seguenti:

- ✓ **Definizione di «cyberbullismo»:** con questa espressione si intende *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007

- ✓ **Obiettivo della legge:** il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
- ✓ **Oscuremento del web:** la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- ✓ **Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo:** in ogni istituto tra i professori viene individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al Dirigente spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli Istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche Polizia Postale e associazioni del territorio.
- ✓ **Ammonimento da parte del questore:** è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di **stalking** (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di **diffamazione** (art. 595 c.p.), **minaccia** (art. 612 c.p.) e **trattamento illecito di dati personali** (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minore, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
- ✓ **Piano d'azione e monitoraggio:** presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità e a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI.

Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza, **anche se c'è il perdono giudiziale.** Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.

Culpa in vigilando ed educando dei genitori

Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

Culpa in vigilando e in organizzando della scuola

L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che *"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici."* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

Principale normativa scolastica di riferimento

Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 "***Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo***", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014 "***Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti***". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche (...) devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "***Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo***". La direttiva, oltre ad affidare ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa volta a sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica, si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo, non dimenticando la fondamentale funzione delle sanzioni disciplinari.

DPR 249/98 e DPR 235/2007 ***Statuto delle studentesse e degli studenti***. Anche lo Statuto affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo.


QUALE PREVENZIONE?

La prevenzione risulta essere elemento indispensabile per:

- 1) promuovere e rafforzare le competenze, le attitudini e i comportamenti che promuovono il benessere;
- 2) ridurre il rischio fermando l'evoluzione del problema e contrastandone la manifestazione;
- 3) ridurre l'impatto sociale e personale di un comportamento problematico.

Prevenire all'interno della scuola significa adottare un approccio sistemico al fine di promuovere consapevolezza negli alunni, nei docenti, nel personale non docente e nelle famiglie sulla natura del bullismo, sulle possibili conseguenze che può avere per la vittima, per gli spettatori e per coloro che agiscono in modo prepotente.

Secondo gli studiosi si possono individuare tre livelli di prevenzione:




MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007

- ✓ **PREVENZIONE UNIVERSALE:** si tratta di interventi destinati a tutta la popolazione scolastica. È indispensabile per attivare un processo di responsabilizzazione e di cambiamento nella maggioranza silenziosa.
- ✓ **PREVENZIONE SELETTIVA:** prevede interventi rivolti a gruppi a rischio per condizioni ambientali o per fattori individuali/sistemici. Permette di potenziare le capacità di affrontare le difficoltà, di regolare le emozioni, di avere strategie per risolvere i problemi...
- ✓ **PREVENZIONE INDICATA:** si tratta di interventi individualizzati che riguardano studenti/studentesse in cui si è evidenziata la presenza di alcuni comportamenti problematici.

PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

La procedura in caso di atti di bullismo e di cyberbullismo prevede quattro fasi:

1. Prima segnalazione
2. Valutazione approfondita
3. Gestione del caso attraverso uno o più interventi
4. Monitoraggio



PRIMA SEGNALAZIONE

La **fase di prima segnalazione** ha lo scopo di accogliere la segnalazione di un caso presunto di bullismo e prendere in carico la situazione. Di fronte a episodi di presunto bullismo è importante che venga raccolta una documentazione dal dirigente Scolastico, dal Referente d'Istituto e dal Team preposto della scuola sui fatti accaduti, su chi è stato coinvolto, dove si sono svolti gli episodi, in che circostanza, quante volte, etc., in modo tale da acquisire dati oggettivi.

La SCHEDA DI PRIMA SEGNALAZIONE è scaricabile dal sito dell'I.C.S. "S. Scandura" ed è allegata in calce a questo protocollo.

Può essere compilata da: vittima, compagni, testimoni, insegnanti della classe o dell'istituto, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o del bullo.

Non è detto che la prima segnalazione corrisponda necessariamente a un vero e proprio caso di bullismo, ha solo lo scopo di attivare un processo di presa in carico di una situazione che deve essere valutata in modo approfondito.

Il Dirigente provvederà ad inoltrare il documento al Referente bullismo/cyberbullismo che contatterà e convocherà il Team di gestione dell'emergenza.

VALUTAZIONE APPROFONDATA

Il referente/team bullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando la SCHEDA DI VALUTAZIONE APPROFONDATA (vd. allegato) per valutare se si è di fronte a un caso di bullismo, di che tipo, la frequenza, la gravità

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	<ul style="list-style-type: none">– informazioni sull'accaduto;– tipologia e gravità dei fatti;– informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo;– livello di sofferenza della vittima;– caratteristiche di rischio del bullo	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di: **raccogliere** ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari...), **concordando** modalità di soluzione e **analizzando** le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...).

GESTIONE DEL CASO

Dalla lettura dei dati della scheda di valutazione approfondita è possibile stabilire il livello di rischio e, conseguentemente, il tipo di intervento da fare.



LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO E DI VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE	LIVELLO DI URGENZA DI BULLISMO E VITTIMIZZAZIONE
Codice verde	Codice giallo	Codice rosso
Situazione da monitorare con interventi preventivi nella classe	Interventi indicati e strutturati a scuola e in sequenza coinvolgimento della rete se non ci sono risultati	Interventi di emergenza con supporto della rete

Sulla base di quanto rilevato:


- ✓ Se i fatti NON SONO configurabili come bullismo o cyberbullismo non si interverrà in modo specifico, ma si proseguirà con il piano educativo (prevenzione universale).
- ✓ Se i fatti SONO confermati da prove oggettive: raccolte le informazioni e valutata la gravità della situazione della vittima, del bullo e del gruppo/contesto il Team deciderà quali azioni intraprendere.

Nel caso in cui i fatti siano confermati, si procede con la convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità.

DALLA VALUTAZIONE DI GRAVITÀ -> ALLA SCELTA DELL'INTERVENTO



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
 Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPrensivo
“SEBASTIANO SCANDURA” di ACI CATENA (CT)
CTIC814007



Il livello di urgenza di bullismo e vittimizzazione prevede:	1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica).
	2. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente.
	3. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte)
	4. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

1. L'APPROCCIO EDUCATIVO CON LA CLASSE


È RACCOMANDABILE QUANDO...

- **Codice Verde** - **Codice Giallo**
- Il livello di sofferenza della vittima e di gravità non sono molto elevate
- Tutto il gruppo classe è stato coinvolto nell'accaduto e ci sono persone che possono essere attivate e responsabilizzate verso un'azione di supporto e di difesa della vittima

Chi lo attiva?

- ✓ Insegnante con competenze specifiche
- ✓ Referente del bullismo e cyberbullismo
- ✓ Psicologo della scuola - Esperti esterni

2. L'INTERVENTO INDIVIDUALE




Chi lo attiva?

- ✓ Team antibullismo e per l'emergenza
- ✓ Psicologo scolastico - Esperti esterni

3. LA GESTIONE DELLE RELAZIONI

Codice Giallo



Chi la attiva?

- ✓ Team antibullismo e per l'emergenza
- ✓ Insegnante con competenze specifiche
- ✓ Psicologo della scuola - Esperti Esterni

4. IL COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA

SCOPO:

Informativo
Proattivo
Costruttivo
Supportivo

Il Team chiede alla famiglia un colloquio per approfondire la situazione

La famiglia viene informata rispetto all'intero processo dal team o dal DS

Il Team chiede alla famiglia di partecipare alla definizione dell'intervento da attuare

Il Team chiede alla famiglia di monitorare i cambiamenti nei figli dopo l'intervento

Chi lo attiva?

- ✓ Dirigente Scolastico
- ✓ Team antibullismo e per l'emergenza

5. IL SUPPORTO INTENSIVO A LUNGO TERMINE DI RETE

Scuola,
Famiglia



Codice Rosso

USR, USP, Servizi sanitari territoriali, Servizi sociali, Pronto soccorso, Polizia Postale, Carabinieri

Richiedere un **supporto esterno alla scuola** in grado di attuare un intervento specialistico, a lungo termine, intensivo e integrato se:

- Gli atti subiti siano di una gravità elevata
- La sofferenza della vittima è molto elevata
- I comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli sono considerevoli



MONITORAGGIO



Il monitoraggio a breve e a lungo termine si pone l'obiettivo di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento.

Il monitoraggio a breve termine dovrebbe essere fatto dopo circa una settimana per verificare se qualcosa è cambiato cioè se la vittima ha percepito di non essere più vittima oppure se il bullo/bulli hanno fatto quanto concordato durante i colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio più a lungo termine potrebbe essere fatto dopo 1 o 2 mesi per verificare che la situazione si mantenga nel tempo.

Se il monitoraggio evidenzia che la situazione non è risolta, allora il processo deve iniziare di nuovo.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPrensIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto	Informazioni sull'evoluzione della situazione	Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, referente bullismo e gli altri soggetti coinvolti. Il monitoraggio è rivolto alla vittima e al bullo/cyberbullo.	<ol style="list-style-type: none">1. Monitoraggio a breve termine (es. 1 settimana)2. Monitoraggio a lungo termine (es. 1 mese)

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- Sospensione dalle attività scolastiche.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare da recuperare in segreteria da parte dei genitori e nota sul registro di classe	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata)	Docente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007

<p>Violazione della Privacy</p>	<p>L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy</p>	<p>1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a fino a 5 giorni</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori</p>
<p>Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (Minacce, Impersonificazione, Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori).</p>	<p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<p>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 giorni, altrimenti convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico.</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori</p>
<p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network: Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti <i>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> <i>2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i> 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato</p>

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRESIVO
"SEBASTIANO SCANDURA" di ACI CATENA (CT)
CTIC814007


<p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone. ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p><i>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i> 2) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>
	<p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...) ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p><i>1) Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> <i>2) Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p> <p>N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato</p>

	<p>supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>		
--	--	--	--

CONCLUSIONI

La scuola ha il dovere di intervenire a fronte di atti di prevaricazione e bullismo con interventi mirati e strategici che nascono, prima di tutto, dalla prevenzione.

Per questa ragione è essenziale considerare l'importanza di percorsi volti a informare e a formare.





MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
ISTITUTO COMPRENSIVO
“SEBASTIANO SCANDURA” di ACI CATENA (CT)
CTIC814007



La competenza emotiva fa riferimento alle abilità pratiche necessarie per l'autoefficacia dell'individuo nelle transazioni sociali che suscitano emozioni. Implica la capacità di comprendere le proprie e altrui emozioni, di esprimerle, di regolarle e di utilizzarle in modo adeguato nei processi cognitivi e negli scambi sociali. Presuppone quindi la presenza di conoscenze (delle proprie e altrui emozioni, delle regole di esibizione, del linguaggio emotivo) e di abilità sul versante del comportamento (come la capacità di esprimere e regolare le proprie emozioni).

L'empatia (dal greco en-, "dentro", e pathos, "sofferenza o sentimento") è la capacità di immedesimarsi con i vissuti emotivi degli altri, grazie alla comprensione dei loro segnali emozionali, all'assunzione della loro prospettiva soggettiva e alla condivisione dei loro sentimenti.